



Istituto Comprensivo Statale di Codigoro

Scuola dell'Infanzia – Primaria – Secondaria di I grado

Codice Meccanografico: FEIC815007 – Codice Fiscale: 91016040387

Sede Istituto e Uffici di Segreteria: Via Massarenti,1 – Tel. 0533/710427-Fax 0533/716000

e-mail: feic815007@istruzione.it - feic815007@pec.istruzione.it

A.S. 2017-2018

- **CRITERI DI AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA E ALL'ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL 1° CICLO DI ISTRUZIONE**
- **CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'ESAME DI STATO**

PRECISAZIONI

1) COMPILAZIONE DOCUMENTO DI VALUTAZIONE

Per le operazioni di scrutinio i docenti sono tenuti a compilare le apposite sezioni del registro elettronico.

Si ricorda che nel registro personale vanno sempre annotate le attività di recupero programmate per gli alunni in difficoltà di apprendimento.

2) VALIDITA' ANNO SCOLASTICO

Gli studenti, per essere ammessi alla classe successiva, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal Collegio dei Docenti ai sensi D.Lgs n.59 del 19/2//2004, D.P.R. n. 122 del 22/6/2009 e della C.M. n. 20 del 4/3/2011.;
- non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista dall'articolo 4, commi 6 c 9 bis. del DPR n. 249/1998 (Statuto delle Studentesse e degli Studenti);
- per gli alunni di classe terza, aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall' INVALSI (il cui esito non pregiudica l'ammissione all'esame)

CRITERI DI DEROGA

al mancato raggiungimento della frequenza minima obbligatoria.

Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.

1. Motivi di salute. Viene richiesta certificazione medica, del sistema sanitario nazionale o medico-specialistica. La certificazione non può essere retroattiva ma rilasciata nel momento della malattia, terapia, infortunio o ricovero.

2. Motivi di famiglia adeguatamente documentati. Si richiede certificazione da parte di organi competenti (Asl, servizi sociali, Giudice, forze dell'ordine ecc.)

3. Deroche per alunni - figli di itineranti (es. giostrai). Il limite minimo di frequenza viene ridotto al 65% (anziché 75%). Si richiede alla famiglia di fornire prova del percorso didattico in corso, di solito documentato in una sorta di registro con i periodi dell'anno scolastico frequentati nelle varie scuole. Eventuali periodi non documentati da alcuna istituzione scolastica saranno considerate assenze.

4. Motivi religiosi (es. Ramadan)

5. Frequenza scolastica delocalizzata in altri Istituti o Enti di formazione professionale per convenzione con gli stessi per la progettazione di percorsi integrati, finalizzati al conseguimento del Diploma di licenza conclusivo del primo ciclo di istruzione.

6. Partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.

Il Collegio inoltre ha stabilito che:

– Non si concedono deroghe agli alunni stranieri che si recano all'estero con le loro famiglie per lunghi periodi nel corso dell'anno scolastico. Essi sono tenuti a frequentare la scuola anche nel loro luogo d'origine e fornire certificazione appropriata al momento del rientro in Italia.

– Eventuale deroga al limite minimo di frequenza annuale viene prevista ugualmente sia ad alunni meritevoli sia ad alunni con profitto negativo.

Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.

3) CRITERI DI AMMISSIONE E DI NON AMMISSIONE

a) In ottemperanza al D.Lgs n. 62 del 13/4/2017 e successive applicazioni, l'ammissione può essere determinata anche dalla presenza sul Documento di Valutazione di voti inferiori a sei decimi.

b) Il Consiglio di Classe procede alla discussione per la non ammissione alla classe successiva o all' Esame di Stato in presenza di:

- quattro insufficienze
- tre insufficienze gravi (4)

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, a maggioranza, con adeguata motivazione, la non ammissione dell'alunna o dell'alunno all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo.

Il voto espresso nella deliberazione di cui al comma 2 dall'insegnante di religione cattolica o dal docente per le attività alternative per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi di detti insegnamenti, se determinante ai fini della non ammissione all'esame di Stato, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.

c) I Consigli di Classe, in sede di scrutinio finale, valuteranno ulteriormente i seguenti criteri: partecipazione, senso di responsabilità, interesse, impegno, autonomia, originalità, spirito di iniziativa, capacità relazionali, socializzazione, rispetto delle regole, organizzazione del lavoro e dei miglioramenti raggiunti rispetto ai livelli di partenza (già presi in considerazione nella valutazione del comportamento).

d) Sarà altresì valutato il livello della maturità soprattutto per gli alunni delle classi 3^{^^}, che potrà essere espresso come segue (in riferimento al voto di ammissione): ***buono (9;10), adeguato all'età (7;8), in fase di positivo sviluppo (6), non ancora adeguato all'età (per i non ammessi).***

L'ammissione o la non ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato potranno essere quindi deliberate a maggioranza dal Consiglio di Classe in base agli esiti di quanto preso in esame, riportandone le motivazioni nel verbale dello scrutinio.

Si raccomanda ai docenti di esprimere il proprio voto tenendo conto della situazione generale del ragazzo, indipendentemente dalla valutazione assegnata nella propria disciplina.

e) Docenti di potenziamento religione attività alternative sostegno

I docenti di religione cattolica, di attività alternative alla religione cattolica e i docenti di insegnamenti curricolari per gruppi di alunni, partecipano alla valutazione dei soli alunni che si avvalgono dei predetti insegnamenti.

I docenti di potenziamento dell'offerta formativa, invece, non partecipano alla valutazione ma vi contribuiscono fornendo elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e sul profitto conseguito da ciascun alunno che ha seguito le attività da loro svolte. Il decreto non lo precisa, ma va da sé che se l'alunno ha seguito un corso di potenziamento relativo alla lingua italiana e/o alla matematica, il docente di

potenziamento fornirà i predetti elementi al collega della relativa disciplina o gruppo di discipline.

I docenti di sostegno partecipano alla valutazione di tutti gli alunni della classe. Nel caso di più docenti di sostegno, che seguono lo stesso alunno, la valutazione sarà congiunta, ossia tramite espressione di un unico voto.

f) Criteri per l'**ammissione** alla classe successiva o all'esame in presenza di valutazioni inferiori al sei da riportare nel verbale:

- viste le valutazioni nelle restanti discipline
- vista l'assenza di sanzioni disciplinari per la non ammissione all'esame di Stato
- prevista dall'articolo 4, commi 6 e *9bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249
- visto il livello di maturità
- visto il percorso personalizzato
- vista la partecipazione alle prove INVALSI (solo per le classi terze)

il Consiglio di Classe decide **comunque di ammettere**

- L'alunno/a alla classe successiva per non interrompere il suo processo formativo all'interno dello stesso gruppo.
- L'alunno/a alla classe successiva tenuto conto che il processo di maturazione della personalità è in atto.
- L'alunno/a alla classe successiva perché ritiene che un'ulteriore ripetenza non possa favorire il suo processo formativo.
- L'alunno/a all'Esame di Stato considerato che si è sempre impegnato/a.
- L'alunno/a all'Esame di Stato considerato il progresso registrato limitatamente ad alcuni obiettivi.

g) Criteri per la **non ammissione** alla classe successiva o all'esame in presenza di valutazioni inferiori al sei da riportare nel verbale:

- viste le valutazioni inferiori al sei nelle varie discipline
- viste le sanzioni disciplinari della non ammissione all'esame di Stato prevista dall'articolo 4, commi 6 e *9bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249;
- visto il livello inadeguato di maturità
- vista la non validità di frequenza alle lezioni (eventuale)
- vista la non partecipazione alle prove INVALSI (solo per le classi terze)

il Consiglio di Classe delibera a maggioranza/all'unanimità di **non ammettere** l'alunno alla classe successiva o all'Esame di Stato.

- ❖ Il voto di ammissione o non ammissione alla classe successiva verrà indicato sul Documento di Valutazione del candidato e sul quadro generale da esporre al pubblico, con la sola indicazione: ammesso/a o non ammesso/a (senza il voto).
- ❖ Il voto di ammissione o non ammissione all'Esame di Stato verrà indicato sul Documento di Valutazione del candidato e sul quadro generale da esporre al pubblico, con l'indicazione:
 - a) ammesso/a, seguito dal voto di ammissione in decimi
 - b) non ammesso/a (senza il voto)
- Per tutti gli alunni, ad ogni scrutinio, nel registro dei verbali, a fianco di ogni alunno scrutinato, verrà indicata la media dei voti del 2° quadrimestre.
- Per gli alunni delle classi terze, i voti espressi in decimi rispettivamente assegnati
 - al voto di ammissione
che si esprime considerando il percorso scolastico compiuto dall'allievo nella scuola secondaria di 1° grado, facendo anche riferimento alla media dei voti reali (con le insufficienze) dello scrutinio finale della prima, della seconda e della terza classe (recuperare le medie degli anni pregressi nel Registro dei verbali)
 - a ciascuna disciplina

sono riportati nel Documento di Valutazione in sede di scrutinio finale.

In caso di non ammissione all'esame, le istituzioni scolastiche adottano idonee modalità di comunicazione preventiva alle famiglie (CM n.48 31/05/2012).

Inoltre sarà compilata la scheda personale del candidato (carpetta) con i seguenti criteri:

- il candidato è stato ammesso all'esame con voto di ammissione espresso in decimi: voto di media;
- il livello di maturità appare (in riferimento al voto di ammissione):
buono (9;10), adeguato all'età (7;8), in fase di positivo sviluppo (6);
- consiglio orientativo: riportare quello consegnato alle famiglie.

4) CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

A seguito della sperimentazione iniziata nell' a.s. 2014/2015, relativa all'adozione di un modello in linea con le “Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione” e con le Competenze Chiave europee di cui alle Raccomandazioni del 2006, verrà compilato un modello nazionale per la Certificazione delle Competenze, da rilasciare al termine della terza classe di Scuola

Secondaria di primo grado agli alunni che supereranno l'Esame di Stato con esito positivo.

La valutazione è espressa in 4 livelli descrittivi: 1-iniziale / 2-base / 3-intermedio / 4-avanzato e prevede il contributo di tutte le discipline sulla base dei dati acquisiti attraverso la realizzazione di Unità di Apprendimento.

Per garantire la collegialità delle valutazioni, gli insegnanti compilano in un primo momento una griglia individuale, attribuendo dei numeri ai livelli descrittivi di ogni singola competenza, in seguito le valutazioni confluiscono in una griglia collegiale calcolandone le medie. I numeri saranno quindi riconvertiti in livelli per la compilazione del certificato online, durante lo scrutinio finale, solo per gli studenti ammessi all'Esame di Stato; ne potranno prendere visione solamente le famiglie degli alunni che abbiano sostenuto l'Esame stesso con esito positivo.

Per ogni competenza trasversale analizzata ogni docente potrà esprimere un solo giudizio/voto a prescindere dal numero delle discipline a suo carico

La certificazione delle competenze rilasciata al termine del primo ciclo è integrata da una sezione, predisposta e redatta a cura di INVALSI, in cui viene descritto il livello raggiunto dall' alunno e dall'alunno nelle prove a carattere nazionale per italiano e matematica e da un'ulteriore sezione, sempre redatta da INVALSI, in cui si certificano le abilità di comprensione ed uso della lingua inglese.

Per le alunne e gli alunni con disabilità la certificazione redatta sul modello nazionale può essere accompagnata, se necessario, da una nota esplicitiva che rapporti il significato degli enunciati di competenza agli obiettivi specifici del piano educativo individualizzato.

Il modello consente anche di valorizzare eventuali competenze ritenute significative dai docenti della classe o dal consiglio di classe, sviluppate in situazioni di apprendimento non formale e informale.

Poiché la certificazione delle competenze è definita in sede di scrutinio finale, non è rilasciata alle alunne e agli alunni che partecipano all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in qualità di candidati privatisti.

5) PROVE SCRITTE

Deroga all'effettuazione della prova scritta di francese per gli alunni che non hanno seguito un percorso di bilinguismo (es. ripetenti o trasferiti da altre scuole); solo colloquio orale.

Proposta: Ordine di svolgimento delle prove e durata – inizio 8.30 (l'ordine può tuttavia subire dei cambiamenti):

1° Giorno: Lingue straniere

- Francese 1 ora e 30' (compresi 20' per gli alunni DSA)
20' di intervallo
- Inglese 1 ora e 30' (compresi 20' per gli alunni DSA)

2° Giorno: Matematica 3 ore

3° Giorno: Italiano 4 ore

Per tutte le prove sono previsti tempi aggiuntivi per i candidati con DSA o disabilità.

Criteri e rispettivi pesi per le prove scritte e criteri per il colloquio per gli alunni delle classi terze:

ITALIANO

Criteri di valutazione:

- | | |
|--|-----|
| 1) Padronanza della lingua | 25% |
| 2) Capacità di espressione personale | 25% |
| 3) Corretto ed appropriato uso della lingua | 25% |
| 4) Coerente ed organica esposizione del pensiero | 25% |

MATEMATICA

Criteri di valutazione:

- | | |
|--|-------|
| 1) Conoscenza dei contenuti e del linguaggio specifico | 33,3% |
| 2) Applicazione di procedure | 33,3% |
| 3) Risoluzione di problemi | 33,3% |

LINGUE STRANIERE (Inglese e 2^a Lingua comunitaria)

Criteri di valutazione:

- | | |
|--|-------|
| 1) Comprensione della lingua scritta (testo/traccia) | 33,3% |
| 2) Produzione della lingua scritta | 33,3% |
| 3) Uso delle strutture e funzioni | 33,3% |

6) COLLOQUIO PLURIDISCIPLINARE

1. Il colloquio è finalizzato a valutare il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze descritte nel profilo finale dello studente previsto dalle Indicazioni nazionali per il curriculum della scuola dell'Infanzia e del primo ciclo di istruzione.

2. Il colloquio viene condotto collegialmente dalla sottocommissione, ponendo particolare attenzione alle capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di

pensiero critico e riflessivo, di collegamento organico e significativo tra le varie discipline di studio.

3. Il colloquio tiene conto anche dei livelli di padronanza delle competenze connesse all'insegnamento di Cittadinanza e Costituzione. (art.10 del DM n.741/2017)

Modalità di svolgimento

- I candidati si presenteranno al colloquio con tutto il materiale necessario a sostenere la prova (schemi, grafici, mappe) e potranno scegliere la disciplina con la quale esordire.
- Si darà spazio maggiore agli ambiti più congeniali al candidato, evitando il nozionismo; i commissari intervengono a guidare il colloquio in ambito interdisciplinare.
- Gli alunni potranno avvalersi del computer per dimostrare le competenze acquisite in ambito informatico.
- Il colloquio si svolgerà con la maggior coerenza possibile nella trattazione dei vari argomenti, escludendo ogni artificiosa connessione.
- Dal colloquio dovranno emergere il grado di acquisizione delle conoscenze assimilate e la capacità espressiva e di rielaborazione del candidato.

Criteri di valutazione

- Conoscenza dei contenuti e preparazione complessiva.
- Capacità di stabilire raccordi interdisciplinari.
- Capacità espositive ed uso dei linguaggi specifici.
- Livello di maturazione e sviluppo della personalità.

CORREZIONE DELLE PROVE

- La sottocommissione corregge e valuta le prove scritte tenendo conto dei criteri definiti dalla commissione in sede di riunione preliminare.
- La sottocommissione attribuisce a ciascuna prova scritta e al colloquio un voto espresso in decimi, **senza utilizzare frazioni decimali.**
- Alla prova di lingua straniera, ancorché distinta in sezioni corrispondenti alle due lingue studiate, **viene attribuito un unico voto espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali.**

7) CRITERI PER LA VALUTAZIONE FINALE DEL CANDIDATO DA RIPORTARE NELLA SCHEDA PERSONALE (CARPETTA)

All'esito dell'esame di Stato concorrono:

- il voto di ammissione espresso dal Consiglio di Classe in decimi

- gli esiti delle 3 prove scritte
- il colloquio

- La commissione d'esame delibera, su proposta della sottocommissione, la valutazione finale complessiva espressa con votazione in decimi.

- Preliminarmente si calcola la media delle valutazioni delle prove scritte e del colloquio, senza arrotondare. Alla prova scritta di lingua straniera, ancorché distinta in sezioni corrispondenti alle due lingue studiate, viene attribuito un unico voto espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali.

- La votazione finale deriva dalla media, arrotondata all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5, tra il voto di ammissione e la media non arrotondata dei voti delle prove e del colloquio.

- L'esame si intende superato se il candidato consegue una votazione complessiva di almeno sei decimi.

- Se la votazione finale raggiunge i dieci decimi, può essere accompagnata dalla lode, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio e agli esiti delle prove d'esame. Per la lode è richiesta l'unanimità della Commissione.

- L'esito dell'esame per i candidati privatisti tiene conto della valutazione attribuita alle prove scritte e al colloquio.

ESEMPIO DI CALCOLO DEL VOTO FINALE

AMMISSIONE	ITALIANO	MATEMATICA	LINGUE STRANIERE	COLLOQUIO
8	7	8	7	8
1. MEDIA DELLE PROVE	$(7+8+7+8) / 4 = 7,5$			
2. CALCOLO VOTO FINALE Ammissione + media prove	$(8 + 7,5) / 2 = 7,75$			
3. EVENTUALE ARROTONDAMENTO	$7,75 \Rightarrow 8$			

Da riportare nella scheda personale (carpetta):

Viste le risultanze

- del voto di ammissione

- delle 3 prove scritte
- del colloquio

il candidato è dichiarato licenziato con voto in decimi.

8) ALUNNI BES (Legge 104 – DSA)

Alla valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità e disturbi specifici di apprendimento nel primo ciclo è dedicato l'art. 11 del decreto 62/2017. In esso si indica che la valutazione è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte tenendo a riferimento rispettivamente il piano educativo individualizzato e il piano didattico personalizzato. Nella valutazione degli alunni con disabilità i docenti perseguono l'obiettivo dello sviluppo delle potenzialità nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione.

Nel diploma finale rilasciato alle alunne e agli alunni con disabilità o con disturbo specifico di apprendimento che superano l'esame (voto finale non inferiore a 6/10) non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e di differenziazione delle prove. Analogamente, non ne viene fatta menzione nei tabelloni affissi all'albo dell'istituto.

Nel decreto viene affermato il principio che per il superamento dell'esame di Stato al termine del primo ciclo, le prove differenziate sulla base del PEI o del PDP hanno valore equivalente alle prove ordinarie. Ciò vale anche per gli alunni con DSA che si avvalgono di misure dispensative.

È una novità importante che stabilisce il diritto all'ottenimento della licenza di SSPG da parte di tutti gli alunni, anche in presenza di percorsi molto differenziati.

E' pertanto fondamentale, in sede di riunione preliminare:

1. *Riprendere* le modalità di valutazione, già deliberate in seno al collegio dei docenti;
2. *Ratificare* i criteri valutativi di cui al comma 8 dell'art.14 del D.Lgs. n.62/2017 che ciascuna sottocommissione adotterà, sulla base del piano didattico personalizzato e del piano educativo individualizzato, per ogni alunno che ne usufruisce, già precedentemente decisi in seno ai consigli di classe.
3. *Stabilire*:
 - tempi accordati per lo svolgimento della prova scritta;
 - gli strumenti compensativi che gli alunni Bes certificati potranno utilizzare;
 - i contenuti orali sostitutivi della prova scritta di lingua straniera in presenza di dispensa dalla prova scritta;
 - le prove differenziate in caso di esonero dall'insegnamento delle lingue straniere, coerenti con il percorso svolto.

PROVE INVALSI

- Le alunne e gli alunni con disabilità hanno partecipato alle prove Invalsi nel mese di aprile. I docenti contitolari della classe o il consiglio di classe possono aver previsto adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove e, ove non fossero state sufficienti, hanno predisposto specifici adattamenti della prova ovvero, in casi di particolare eccezionalità, l'esonero dalla prova.
- Le alunne e gli alunni con disturbo specifico di apprendimento (DSA) hanno partecipato alle prove Invalsi nel mese di aprile. Per lo svolgimento delle suddette prove il consiglio di classe ha disposto adeguati strumenti compensativi coerenti con il piano didattico personalizzato. Le alunne e gli alunni con DSA dispensati dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati dall'insegnamento della lingua straniera non hanno sostenuto la prova nazionale di lingua inglese.

ESAME DI STATO

VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI DISABILI

- Per lo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, la sottocommissione, sulla base del piano educativo individualizzato, relativo alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza eventualmente prevista per l'autonomia e la comunicazione, predispone, se necessario, prove differenziate idonee a valutare il progresso dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. Le prove differenziate hanno valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma finale.
- Le alunne e gli alunni con disabilità sostengono le prove di esame al termine del primo ciclo di istruzione con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio tecnico loro necessario, utilizzato abitualmente nel corso dell'anno scolastico per l'attuazione del piano educativo individualizzato, o comunque ritenuti funzionali allo svolgimento delle prove.
- L'esito finale dell'esame viene determinato sulla base dei criteri previsti dall'art. 8 del Decreto, comuni a tutti gli alunni.
- Solo per le alunne e gli alunni che non si presentano agli esami, fatta salva l'assenza per gravi e documentati motivi in base ai quali è organizzata una sessione suppletiva, è previsto il rilascio di un attestato di credito formativo che è titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado o dei corsi di istruzione e formazione professionale regionale, ai soli fini dell'acquisizione di ulteriori crediti formativi, da valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione. Pertanto, tali alunni non possono essere

iscritti, nell'anno scolastico successivo, alla terza classe di scuola secondaria di primo grado, ma potranno assolvere l'obbligo di istruzione nella scuola secondaria di secondo grado o nei percorsi di istruzione e formazione professionale regionale.

VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON DSA

- Per gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) certificati ai sensi della legge n. 170/10, la valutazione degli apprendimenti, incluse l'ammissione e la partecipazione all'esame finale del primo ciclo di istruzione, sono coerenti con il piano didattico personalizzato predisposto dal consiglio di classe.
- Per la valutazione degli alunni con DSA certificato le istituzioni scolastiche adottano modalità che consentono all'alunno di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento conseguito, mediante l'applicazione delle misure dispensative e degli strumenti compensativi di cui alla n. 170/10, indicati nel piano didattico personalizzato.
- Per l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione la commissione può riservare alle alunne e agli alunni con DSA tempi più lunghi di quelli ordinari. Per tali alunne e alunni può essere consentita l'utilizzazione di apparecchiature e strumenti informatici solo nel caso in cui siano già stati impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte.
- Per l'alunna o l'alunno la cui certificazione di disturbo specifico di apprendimento prevede la dispensa dalla prova scritta di lingua straniera, in sede di esame di Stato, la sottocommissione stabilisce modalità e contenuti della prova orale sostitutiva della prova scritta di lingua straniera” (comma 12 art.11 D.lsg. n.62 del 2017)
- Nel caso di alunne e alunni esonerati dall'insegnamento di una o entrambe le lingue straniere, se necessario, vengono definite sulla base del piano didattico personalizzato prove differenziate con valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma.
- In casi di particolare gravità del disturbo di apprendimento, anche in comorbilità con altri disturbi o patologie, risultanti dal certificato diagnostico, l'alunno, su richiesta della famiglia e conseguente approvazione del consiglio di classe, è esonerato dall'insegnamento delle lingue straniere e segue un percorso didattico personalizzato.
- In sede di esame di Stato sostiene prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, con valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma.
- Nella valutazione delle prove scritte, la sottocommissione, adotta criteri valutativi che tengano particolare conto delle competenze acquisite sulla base

del piano didattico personalizzato”. L'esito dell'esame viene determinato sulla base dei criteri previsti dal decreto per la generalità degli alunni.

Modalità di svolgimento delle prove scritte per alunni con disabilità, con disturbi specifici dell'apprendimento e con altri bisogni educativi speciali (BES)

Il decreto legislativo n. 62/2017 e il decreto ministeriale n. 741/2017, nel fornire indicazioni operative in materia di modalità di svolgimento e di valutazione delle prove di esame, fa esclusivo riferimento ai candidati disabili certificati ai sensi della legge 104/1992 e con disturbo specifico dell'apprendimento certificati ai sensi della legge 170/2010, per i quali possono essere utilizzati specifici strumenti compensativi (utilizzo di supporti didattici, calcolatrici, mappe, ecc) o attivate misure dispensative qualora già previsti rispettivamente nel PEI e nel PDP.

Per gli alunni con bisogni educativi speciali (BES) che non rientrano nelle tutele della legge n. 104/1992 (disabili certificati) e della legge n. 170/2010 (DSA certificati) non sono previste misure dispensative né strumenti compensativi.

La commissione, comunque, in sede di riunione preliminare, nell'individuare gli eventuali strumenti che gli alunni possono utilizzare per le prove scritte, potrà prevederne l'uso per tutti gli alunni se funzionali allo svolgimento della prova assegnata.

9) ALUNNI STRANIERI

Per gli alunni che dovranno sostenere gli esami di terza media il Consiglio di Classe nella Relazione Finale riporterà:

- Il percorso scolastico dell'alunno (situazione di partenza, interventi effettuati, situazione finale).
- La programmazione proposta per gli alunni di recente immigrazione che hanno seguito il Piano di Studio Personalizzato (corredata dagli obiettivi minimi da raggiungere) elaborato opportunamente dal Consiglio di Classe.
- La tipologia delle prove che si intendono somministrare (congrue alla programmazione svolta). A tal proposito **si ricorda** che gli alunni stranieri non potranno sostenere prove diversificate, in quanto non sostenuti da alcun certificato; pertanto si provvederà alla somministrazione di prove graduate nella difficoltà. (si suggerisce l'esecuzione di una lettera descrittiva del proprio vissuto per le prove linguistiche).
- I criteri essenziali per la conduzione del colloquio in relazione all'alunno e alla programmazione personalizzata.

10) PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI

L'esito positivo dell'esame, con l'indicazione della votazione complessiva conseguita, è pubblicato, per tutti i candidati, nell'albo della scuola sede della

Commissione. L'indicazione "ESITO POSITIVO/ ESAME SUPERATO" deve essere utilizzata anche per gli alunni con disabilità. Il solo attestato di credito formativo viene riconosciuto agli alunni disabili che non si presentano agli esami.

Si ribadisce che in caso di mancato superamento dell'esame, le istituzioni scolastiche adottano idonee modalità di comunicazione preventiva alle famiglie, mentre nell'albo della scuola l'esito sarà pubblicato con la sola indicazione di "ESAME NON SUPERATO" senza alcuna indicazione di voto.

Per i candidati con PEI che abbiano sostenuto prove differenziate non deve esservi menzione di tali prove nei tabelloni affissi all'albo della scuola.

11) ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO

Classi 2^{^^} di Codigoro: "Ebe Amadori"

Classi 3^{^^} di Codigoro: "Mariolina Freddi"

Classi 1^{^^}, 2^{^^} e 3^{^^} di Pontelangorino: "Alessandro Borghi"

Gli alunni meritevoli delle classi 1^{^^} e 2^{^^} saranno individuati in base alla media matematica dei voti finali riportati sul Documento di Valutazione.

Mentre per gli alunni delle classi 3^{^^} si terrà conto dell'esito dell'Esame di Stato.